



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) Unità organizzativa II, che cura le relazioni sindacali e l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - c) Unità organizzativa III, che cura la gestione amministrativa;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;
 - e) Unità organizzativa V, che gestisce la motorizzazione;
 - f) Unità organizzativa VI, che cura gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture;
 - g) Unità organizzativa VII, che provvede al V.E.C.A.
3. Il Settore II si articola in sette squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera a fianco di ciascuna indicate:
- a) Squadra I, che cura i servizi di Polizia di frontiera e i visti;
 - b) Squadra II, che cura il contrasto all'immigrazione irregolare e il falso documentale;
 - c) Squadra III, che provvede all'analisi del rischio in materia di immigrazione e alle pertinenti statistiche;
 - d) Squadra IV, che cura l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di polizia di frontiera, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - e) Squadra V, che cura le attività connesse all'imbarco dei soggetti respinti o espulsi;
 - f) Squadra VI, che cura il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
 - g) Squadra VII, che provvede al fotosegnalamento.
4. Il Settore III si articola in tre squadre, per lo svolgimento delle attività connesse alla sicurezza in ambito aeroportuale a fianco di ciascuna indicate:
- a) Squadra I, che cura i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, la pianificazione e l'attuazione di dispositivi di sicurezza;
 - b) Squadra II, che cura l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale, il coordinamento e l'organizzazione delle esercitazioni previste nella predetta materia, le statistiche sui provvedimenti adottati in tale ambito, le attività di polizia amministrativa in ambito aeroportuale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - c) Squadra III, che cura l'attività investigativa e di polizia giudiziaria e l'attività informativa di prevenzione in ambito aeroportuale.
5. Il Settore IV si articola in quattro unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Unità organizzativa I, che gestisce la segreteria, le attività di coordinamento tra i Settori, la segreteria di sicurezza e cura l'applicazione delle vigenti disposizioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- in materia di protezione dei dati personali, di misure anticorruzione e di trasparenza amministrativa, le relazioni esterne;
- b) Unità organizzativa II, che gestisce l'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che provvede al rilascio delle autorizzazioni per i tesserini aeroportuali;
 - d) Unità organizzativa IV, che gestisce i sistemi informativi e le banche dati di frontiera e assicura il supporto tecnico-logistico e informatico.
6. All'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino è preposto un Funzionario della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è assegnato un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Vice dirigente e per la supervisione e il coordinamento dei Settori operativi II e III.
7. Ai Settori I, II, III e IV sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Al Settore II e alla Squadra III del Settore III sono, altresì, assegnati Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 80

(Ordinamento degli Uffici di Polizia di frontiera terrestre)

1. Gli Uffici di Polizia di frontiera terrestre si articolano in:
- a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I si articola, di massima, in sei unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, le relazioni esterne, la segreteria di sicurezza, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
 - b) Unità organizzativa II, che gestisce l'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che cura gli affari del personale, lo stato giuridico, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, le pratiche sanitarie, le relazioni sindacali, l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura la gestione amministrativa;
 - e) Unità organizzativa V, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- f) Unità organizzativa VI, che cura la gestione dei sistemi informativi di frontiera, il supporto tecnico-logistico e informatico, la motorizzazione, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture.
3. Il Settore II si articola in sei squadre per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Squadra I, che cura i servizi di vigilanza della fascia confinaria e le relative statistiche;
 - b) Squadra II, che cura l'applicazione degli accordi sottoscritti con le Autorità estere dei Paesi confinanti in materia di cooperazione bilaterale e di riammissione;
 - c) Squadra III, che provvede all'analisi del rischio in materia di immigrazione, cura l'attività informativa di prevenzione, l'attività investigativa e di polizia giudiziaria;
 - d) Squadra IV, che gestisce i rinforzi di uomini e di mezzi connessi ad eventuali esigenze di carattere straordinario, provvede al coordinamento operativo delle articolazioni dipendenti, al supporto operativo nei confronti del personale delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, eventualmente impiegato nella vigilanza dell'area confinaria e nei servizi di retrovalico per il contrasto all'immigrazione irregolare, cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - e) Squadra V, che cura il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
 - f) Squadra VI, che provvede al fotosegnalamento, presso gli uffici che dispongono della relativa dotazione strumentale.
4. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente dell'Ufficio può accorpere due o più delle unità organizzative o delle squadre previste nell'ambito del medesimo Settore.
5. Agli Uffici di Polizia di frontiera terrestre sono preposti:
 - a) presso le sedi di Aosta, Ventimiglia, Bardonecchia, Ponte Chiasso e Brennero, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso le sedi di Luino, Tirano, Domodossola, Tarvisio e Gorizia, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
6. Presso le sedi di Ventimiglia e Brennero sono preposti:
 - a) al Settore I, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Presso le sedi di Aosta, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso, Tirano, Tarvisio e Gorizia, ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 81

(Ordinamento degli Uffici di Polizia di frontiera misti)

1. Gli Uffici di frontiera misti di cui all'articolo 77, comma 2, si articolano in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Settore III.
2. Il Settore I si articola, di massima, in sei unità organizzative per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati, in relazione ad entrambe le tipologie di frontiera di competenza dell'Ufficio misto:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, le relazioni esterne, la segreteria di sicurezza, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
 - b) Unità organizzativa II, che cura la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che cura gli affari del personale, lo stato giuridico, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, il benessere e l'assistenza del personale, le pratiche sanitarie, le relazioni sindacali, l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura la gestione amministrativa;
 - e) Unità organizzativa V, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;
 - f) Unità organizzativa VI, che cura la gestione dei sistemi informativi e delle banche dati di frontiera, il supporto tecnico-logistico e informatico, la motorizzazione, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture.
3. Il Settore II, competente per gli scali marittimi negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede ad Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Salerno e Trapani e per gli scali aerei negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede a Cagliari, Catania, Cuneo, Levaldigi, Napoli, Olbia, Pescara, Rimini, Ronchi dei Legionari e Venezia, si articola in otto squadre, per lo svolgimento delle attività connesse ai controlli di frontiera e alla sicurezza in ambito aeroportuale o portuale a fianco di ciascuna indicate:
 - a) Squadra I, che cura i servizi di Polizia di frontiera, i visti e le attività connesse all'imbarco dei soggetti respinti o espulsi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) Squadra II, che cura le attività di contrasto all'immigrazione irregolare, il falso documentale e l'analisi del rischio in materia di immigrazione;
 - c) Squadra III, che cura le statistiche nelle materie di competenza, l'attuazione delle disposizioni in materia di frontiera, il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
 - d) Squadra IV, che provvede al fotosegnalamento, presso gli uffici che dispongono della relativa dotazione strumentale;
 - e) Squadra V, che cura i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale o portuale, la pianificazione e l'attuazione dei dispositivi di sicurezza;
 - f) Squadra VI, che cura l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale e portuale, il coordinamento e l'organizzazione delle esercitazioni previste nella predetta materia, le statistiche sui provvedimenti adottati in tale ambito, il rilascio delle autorizzazioni per i tesserini aeroportuali e portuali, l'attività informativa di prevenzione e l'attività di polizia amministrativa in ambito aeroportuale e portuale;
 - g) Squadra VII, che cura l'attività investigativa e di polizia giudiziaria;
 - h) Squadra VIII, che cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale in materia di Polizia di frontiera, sicurezza e polizia giudiziaria.
4. Il Settore II, competente per la frontiera terrestre nell'Ufficio di Polizia di frontiera misto con sede a Trieste, si articola in sei squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera di cui all'articolo 80, comma 3.
5. Il Settore III, competente per gli scali aerei negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede ad Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Salerno e Trapani e per gli scali marittimi negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede a Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Pescara, Rimini, Ronchi dei Legionari, Trieste e Venezia, si articola in otto squadre, per lo svolgimento delle attività connesse ai controlli di frontiera e alla sicurezza in ambito aeroportuale o portuale di cui al comma 3.
6. Il Settore III, competente per la frontiera terrestre nell'Ufficio di Polizia di frontiera misto di Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, si articola in sei squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera di cui all'articolo 80, comma 3.
7. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente dell'Ufficio può accorpate due o più delle unità organizzative o delle squadre previste nell'ambito del medesimo Settore.
8. Agli Uffici di Polizia di frontiera misti sono preposti:
- a) presso le sedi di Genova, Venezia, Napoli, Bari, Catania e Trieste, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso le sedi di Ronchi dei Legionari, Rimini, Ancona, Cagliari, Olbia, Brindisi e Trapani, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
- c) presso le sedi di Cuneo Levaldigi – Limone Piemonte, Pescara e Salerno, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
9. Al Settore I sono preposti:
- a) presso le sedi di Napoli e Venezia, Funzionari con qualifica fino a Commissario Capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
- b) presso le sedi di Genova, Bari, Catania, Trieste, Ancona, Cagliari, Brindisi, Ronchi dei Legionari, Rimini, Olbia, Pescara, Salerno, Trapani e Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Al Settore II sono preposti:
- a) presso le sedi di Genova, Bari, Catania, Trieste, Napoli e Venezia, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
- b) presso le sedi di Ancona, Cagliari e Brindisi, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il Funzionario preposto al Settore II coordina anche le attività di competenza del Settore III;
- c) presso le sedi di Ronchi dei Legionari, Rimini, Olbia, Pescara, Salerno, Trapani e Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Al Settore III sono preposti:
- a) presso la sede di Napoli, un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
- b) presso le sedi di Genova, Bari, Catania, Trieste e Venezia, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
- c) presso le sedi di Ancona, Cagliari, Brindisi, Ronchi dei Legionari, Rimini, Olbia, Pescara, Salerno, Trapani e Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 82

(Compiti ed organizzazione delle Sottosezioni e dei Posti di Polizia di frontiera)

1. Alle Sottosezioni e ai Posti dipendenti dall'Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Aosta, di cui all'articolo 77, comma 2, lettera a), numero 2, dall'Ufficio di Polizia di frontiera misto presso la frontiera terrestre e marittima di Trieste, di cui all'articolo 77,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- comma 2, lettera c), numero 8, dall'Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Ciampino, di cui all'articolo 77, comma 2, lettera e), numero 2, e dall'Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Siracusa, di cui all'articolo 77, comma 2, lettera h), numero 4, sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera competente per territorio provvede all'organizzazione interna delle Sottosezioni e dei Posti di Polizia di frontiera dipendenti secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni effettive di personale.

Art. 83

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure competenti per territorio continuano ad assicurare le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. per il personale in servizio presso gli Uffici periferici della Polizia di frontiera.

Art. 84

(Dotazioni organiche degli uffici periferici della Polizia di frontiera)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun ufficio periferico della Polizia di frontiera è determinata dalla Tabella 21, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 85

(Uffici cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera)

1. La Tabella 22, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, riporta gli uffici, i comandi e i reparti, diversi da quelli della Specialità della Polizia di frontiera, cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera, nonché le Zone di Polizia di frontiera territorialmente competenti a coordinare i servizi.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEI REPARTI MOBILI

Capo I Reparti Mobili

Art. 86



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Compiti e linee di dipendenza dei Reparti Mobili)

1. I Reparti Mobili assolvono, ai sensi dell'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti di tutela dell'ordine pubblico e di pubblico soccorso sul territorio nazionale e possono essere, altresì, chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza, nonché ai servizi d'istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.
2. I Reparti Mobili sono istituiti presso le seguenti sedi:
 - a) I Reparto Mobile, con sede a Roma;
 - b) II Reparto Mobile, con sede a Padova;
 - c) III Reparto Mobile, con sede a Milano;
 - d) IV Reparto Mobile, con sede a Napoli;
 - e) V Reparto Mobile, con sede a Torino;
 - f) VI Reparto Mobile, con sede a Genova;
 - g) VII Reparto Mobile, con sede a Bologna;
 - h) VIII Reparto Mobile, con sede a Firenze;
 - i) IX Reparto Mobile, con sede a Bari;
 - l) X Reparto Mobile, con sede a Catania;
 - m) XI Reparto Mobile, con sede a Palermo;
 - n) XII Reparto Mobile, con sede a Reggio Calabria;
 - o) XIII Reparto Mobile, con sede a Cagliari;
 - p) XIV Reparto Mobile, con sede a Senigallia;
 - q) XV Reparto Mobile, con sede a Taranto.
3. I Reparti Mobili dipendono dal Dipartimento, secondo le modalità e le competenze stabilite dagli articoli 7 e 99 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 87

(Criteri ordinativi dei Reparti Mobili)

1. I Reparti Mobili sono ordinati in un'area degli uffici e nei nuclei di cui all'articolo 90, costituiti in numero variabile in relazione alla forza operativa in organico ("Forza operativa") assegnata a ciascun Reparto.
2. L'assetto ordinativo dei Reparti Mobili è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del livello delle relative dotazioni organiche di personale assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego, secondo criteri di essenzialità e snellezza organizzativa.

Art. 88

(Ordinamento degli uffici dei Reparti Mobili di maggiore complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 87, comma 2, l'area degli uffici dei Reparti Mobili I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, è articolata in:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Ufficio Sanitario.
2. Il Settore I è articolato in due uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I, che provvede a curare gli affari generali e del personale del Reparto, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le unità specializzate di altri settori anche sportivi, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) Ufficio II, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale del Reparto e cura la segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei nei quali è suddivisa la "Forza operativa". In considerazione della particolare complessità organizzativa, i Dirigenti dei Reparti Mobili di Roma, Milano e Napoli possono istituire due segreterie per la gestione dei predetti nuclei;
 3. Il Settore II è articolato in quattro uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - b) Ufficio II, che provvede alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - c) Ufficio III, che provvede alla gestione del casermaggio del personale, dell'armeria, nonché degli altri affari di natura logistica, compresi quelli concernenti gli uffici e gli ambienti sede del Reparto;
 - d) Ufficio IV, che provvede alla gestione patrimoniale e amministrativo-contabile, al vettovagliamento, alle attività sociali e ricreative;
 4. L'Ufficio Sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del Reparto, provvedendo, altresì, alla formazione e all'aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
 5. A ciascuno dei Reparti Mobili I, III e IV, in considerazione della particolare rilevanza, è preposto un Funzionario della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. A ciascuno dei Reparti Mobili II, V, VI, VII e VIII è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 6. A ciascuno dei Settori I e II dei Reparti Mobili di cui al comma 1, è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il Funzionario preposto al Settore I svolge anche le funzioni di Vice dirigente del Reparto Mobile di appartenenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Agli Uffici in cui si articolano i Settori I e II sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. All'Ufficio Sanitario sono preposti:
 - a) presso i Reparti Mobili I, III e IV, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico superiore o di Medico capo. All'Ufficio Sanitario dei predetti Reparti Mobili è, altresì, assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato;
 - b) presso i Reparti Mobili II, V, VI, VII e VIII, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale.
9. Gli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario capo sono assegnati, nei limiti della dotazione organica prevista, agli uffici indicati nella Tabella 23, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
10. I Reparti Mobili I e II forniscono il supporto logistico ai Centri Nazionali Fiamme Oro e provvedono alla gestione amministrativa in favore del personale ivi in servizio.

Art. 89

(Ordinamento degli uffici degli altri Reparti Mobili)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 87, comma 2, l'area degli uffici dei Reparti Mobili IX, X, XI, XII e XIII, è articolata in:
 - a) Settore Amministrazione;
 - b) Ufficio Sanitario.
2. Il Settore Amministrazione è articolato in sei uffici per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I, che provvede a curare gli affari generali e del personale del Reparto, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le unità specializzate di altri settori anche sportivi, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) Ufficio II, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale del Reparto e cura la segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei nei quali è suddivisa la "Forza operativa";
 - c) Ufficio III, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - d) Ufficio IV, che provvede alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) Ufficio V, che provvede alla gestione del casermaggio del personale, dell'armeria, nonché degli altri affari di natura logistica, compresi quelli concernenti gli uffici e gli ambienti sede del Reparto;
 - f) Ufficio VI, che provvede alla gestione patrimoniale e amministrativo-contabile, al vettovagliamento, nonché alle attività sociali e ricreative.
3. L'Ufficio Sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del Reparto, provvedendo altresì alla formazione e all'aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
 4. A ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 5. Al Settore Amministrazione di ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che svolge anche le funzioni di Vice dirigente del Reparto.
 6. Agli Uffici in cui si articola il Settore Amministrazione sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, come indicato nella Tabella 23, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 7. All'Ufficio Sanitario sono preposti:
 - a) presso il X Reparto Mobile, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico superiore o di Medico capo. All'Ufficio Sanitario del X Reparto Mobile è, altresì, assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato;
 - b) presso i Reparti Mobili IX, XI, XII e XIII, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale. All'Ufficio Sanitario dell'XI Reparto Mobile è, altresì, assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato.
 8. In relazione ai criteri di cui all'articolo 87, comma 2, l'area degli uffici dei Reparti Mobili XIV e XV è articolata in:
 - a) Ufficio I;
 - b) Ufficio II;
 - c) Ufficio Sanitario.
 9. L'Ufficio I è articolato in due sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che provvede a curare gli affari generali e del personale del Reparto, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le unità specializzate di altri settori anche sportivi, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) Sezione II, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale del Reparto e alla segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei nei quali è suddivisa la "Forza operativa";
10. L'Ufficio II è articolato in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
- 1) Sezione I, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - 2) Sezione II, che provvede alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - 3) Sezione III, che provvede alla gestione del casermaggio del personale, dell'armeria, nonché degli altri affari di natura logistica, compresi quelli concernenti gli uffici e gli ambienti sede del Reparto;
 - 4) Sezione IV, che provvede alla gestione patrimoniale e amministrativo-contabile, al vettovagliamento, alle attività sociali e ricreative.
11. L'Ufficio Sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del Reparto, provvedendo, altresì, a svolgere le attività di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
12. A ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 8 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
13. All'Ufficio I e all'Ufficio II di ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 8 è preposto un appartenente alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario capo, come indicato dalla predetta Tabella 23. Il Funzionario preposto all'Ufficio I svolge anche le funzioni di Vice dirigente del Reparto.
14. Alle Sezioni in cui si articolano l'Ufficio I e l'Ufficio II sono preposti Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
15. All'Ufficio Sanitario di ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 8 è preposto un Medico principale della carriera dei Medici della Polizia di Stato.
16. Il XIV Reparto Mobile assicura il supporto logistico alla Sezione distaccata del C.A.P.S.

Art. 90

(Forza operativa dei Reparti Mobili)

1. La "Forza operativa" dei Reparti Mobili è suddivisa in nuclei. Il numero dei nuclei in cui è distribuita la "Forza operativa" di ciascuno dei Reparti Mobili è stabilito dalla Tabella 24, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I nuclei sono articolati in squadre, che costituiscono le unità operative di base dei Reparti Mobili. Ciascuna squadra è composta da dieci unità, compreso il responsabile appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità. Per esigenze operative o di organico, alla squadra può essere preposto, quale responsabile, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso dei medesimi requisiti di adeguata esperienza e comprovata professionalità.
3. Il contingente costituisce un'unità operativa complessa, composta, sulla base della rilevanza delle concrete esigenze operative di impiego, da due o più squadre e diretta da un capo contingente, appartenente, a seconda della consistenza numerica del contingente medesimo, al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità.
4. Un'aliquota del personale di ciascuno dei Reparti Mobili è costituita da specialisti di difesa N.B.C.R.

Art. 91

(Disposizioni comuni)

1. Le attività relative alla tenuta degli atti matricolari continuano ad essere svolte dai Reparti Mobili della Polizia di Stato fino alla complessiva riorganizzazione della materia.

Art. 92

(Dotazioni organiche dei Reparti Mobili)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Reparto Mobile è determinata dalla Tabella 25, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEI REPARTI, CENTRI E NUCLEI PERIFERICI ISTITUITI PER PARTICOLARI ATTIVITA' OPERATIVE

Capo I

Reparti Volo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 93

(Compiti e linee di dipendenza dei Reparti Volo)

1. I Reparti Volo assicurano il concorso operativo aereo alle attività svolte dagli uffici e reparti della Polizia di Stato e curano l'addestramento specialistico del personale aeronavigante, concorrendo, inoltre, alle attività necessarie al mantenimento dell'efficienza dei velivoli e dell'aeronavigabilità.
2. I Reparti Volo sono istituiti presso le seguenti sedi:
 - a) I Reparto Volo, con sede a Pomezia (RM), presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, competente per le Regioni Lazio ed Umbria;
 - b) II Reparto Volo, con sede a Somma Lombardo (VA), presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, competente per le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;
 - c) III Reparto Volo, con sede a Bologna, presso l'Aeroporto di Borgo Panigale, competente per la Regione Emilia-Romagna;
 - d) IV Reparto Volo, con sede a Palermo, presso l'Aeroporto di Boccadifalco, competente per la Regione Sicilia;
 - e) V Reparto Volo, con sede a Reggio Calabria, presso l'Aeroporto di Ravennese, competente per la Regione Calabria;
 - f) VI Reparto Volo, con sede a Napoli, presso l'Aeroporto di Capodichino, competente per la Regione Campania;
 - g) VII Reparto Volo, con sede a Oristano, presso l'Aeroporto di Fenu, competente per la Regione Sardegna;
 - h) VIII Reparto Volo, con sede a Firenze, presso l'Aeroporto di Peretola, competente per le Regioni Toscana e Liguria;
 - i) IX Reparto Volo, con sede a Bari, presso l'Aeroporto di Palese, competente per le Regioni Puglia e Basilicata;
 - l) X Reparto Volo, con sede a Venezia, presso l'Aeroporto di Tessera, competente per le Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
 - m) XI Reparto Volo, con sede a Pescara, presso l'Aeroporto di Pescara, competente per le Regioni Abruzzo, Marche e Molise.
3. I Reparti Volo dipendono dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
4. L'impiego dei Reparti Volo è disposto dal predetto Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 94

(Ordinamento dei Reparti Volo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. L'assetto ordinativo dei Reparti Volo è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del livello delle dotazioni organiche di personale assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego.
2. I Reparti Volo sono ordinati in:
 - a) Settore I;
 - b) Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea;
 - c) Settore II.
3. Il Settore I - Operazioni Addestramento e Sicurezza Volo, è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che gestisce l'attività operativa del Reparto Volo, di concerto con i competenti organi del Dipartimento;
 - b) Sezione II, che gestisce l'attività addestrativa specialistica del personale con brevetto di pilota, necessaria al mantenimento delle capacità operative sugli aeromobili;
 - c) Sezione III, che garantisce la diffusione e l'attuazione dei principi connessi alla sicurezza del volo.
4. L'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea, è articolata in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che provvede alla corretta programmazione delle attività manutentive dei mezzi in dotazione, al fine di garantire l'operatività del Reparto Volo;
 - b) Sezione II, che garantisce il mantenimento continuo dell'aeronavigabilità degli aeromobili, vigilando sulla corretta esecuzione delle ispezioni e delle lavorazioni in scadenza e curando la corretta applicazione delle prescritte normative;
 - c) Sezione III, che cura il materiale speciale aeronautico necessario all'effettuazione dell'attività manutentiva e gestisce le attrezzature per la manutenzione e l'utilizzo degli aeromobili;
 - d) Sezione IV, che gestisce l'attività addestrativa del personale con brevetto di specialista, necessaria per il mantenimento dei titoli di volo.
5. Il Settore II - Affari Generali, è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, la predisposizione della programmazione settimanale e degli ordini di servizio del personale, le relazioni sindacali, la gestione amministrativa, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) Sezione II, che cura la gestione e la manutenzione del parco veicolare, degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - c) Sezione III, che gestisce il casermaggio e assicura le attività di supporto tecnico-logistico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Ai Reparti Volo I, II, IV, V, VI e XI sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista.
7. Ai Reparti Volo III, VII, VIII, IX e X sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista.
8. Al Settore I - Operazioni Addestramento e Sicurezza Volo sono preposti:
 - a) presso i Reparti Volo I, II, IV, VI e XI, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota. Al I Reparto Volo sono assegnati due Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota, preposti alle Sezioni I e II del Settore I. A ciascuno dei Reparti Volo II, IV, VI e XI è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota, preposto alla Sezione I del Settore I;
 - b) presso i Reparti Volo III, V, VII, VIII, IX e X, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota. Al V Reparto Volo è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota, preposto alla Sezione I del Settore I.
9. All'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea di ciascuno dei Reparti Volo sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con brevetto di specialista.
10. Al Settore II - Affari Generali di ciascuno dei Reparti Volo sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, lettere a) e b), alle Sezioni in cui si articolano i Settori I e II, nonché l'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea, sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori che espletano funzioni di polizia o degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti che espletano funzioni di polizia o dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato.
12. Dal Dirigente dei Reparti Volo dipendono, relativamente allo specifico incarico conferito:
 - a) l'Ufficiale Sicurezza Volo, selezionato tra il personale aeronavigante appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità della Manutenzione (*Quality Manager*), appartenente al personale aeronavigante della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista.
13. Per l'individuazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità della Manutenzione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Difesa.

Art. 95

(Equipaggi fissi di volo)

1. Il personale aeronavigante con brevetto di pilota o di specialista, assegnato ai Reparti Volo nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 96, è impiegato negli equipaggi fissi di volo.
2. L'equipaggio fisso di volo costituisce l'unità operativa di base composta, di norma, da due piloti e da due specialisti, appartenenti alla carriera dei Funzionari o ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso del relativo brevetto, nonché delle eventuali ulteriori abilitazioni e qualificazioni richieste in relazione alle specifiche tipologie delle missioni di volo, in corso di validità. Per particolari esigenze di carattere operativo o addestrativo, il Dirigente del Reparto Volo può disporre una diversa composizione degli equipaggi fissi di volo.

Art. 96

(Dotazioni organiche dei Reparti Volo)

1. Ai Reparti Volo è assegnato personale della Polizia di Stato aeronavigante con brevetto di pilota o di specialista e personale non aeronavigante.
2. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Reparto Volo è determinata dalla Tabella 26, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.


Capo II

C.A.S.V.

Art. 97

(Compiti e linee di dipendenza del C.A.S.V.)

1. Il C.A.S.V. cura lo svolgimento dei corsi basilici di pilotaggio e dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni e delle qualificazioni previste dalla normativa vigente per i servizi a bordo degli aeromobili in dotazione alla Polizia di Stato. Il C.A.S.V. assicura, altresì, la verifica periodica del livello addestrativo del personale dei Reparti Volo, al fine di garantire un adeguato livello di standardizzazione dell'attività di volo e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


il rispetto dei parametri della sicurezza delle operazioni di volo stabiliti dalla normativa vigente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il C.A.S.V. dipende dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera b), del D.M. 6 febbraio 2020.
3. Per l'attività formativa ed addestrativa del personale dei Reparti Volo, compresa l'elaborazione dei programmi di formazione, il C.A.S.V., dipende funzionalmente dall'Ispettorato scuole della Polizia di Stato.
4. Ove necessario per le esigenze dei Reparti Volo, il Direttore del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento, acquisito in ogni caso il parere del Direttore del C.A.S.V., dispone l'impiego operativo del personale con brevetto di pilota assegnato al medesimo C.A.S.V.

Art. 98

(Ordinamento del C.A.S.V.)

1. Il C.A.S.V. è ordinato in:
 - a) Settore I - Addestramento, Standardizzazione e Sicurezza Volo;
 - b) Settore II - Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR);
 - c) Settore III - Affari Generali.
2. Il Settore I – “Addestramento, Standardizzazione e Sicurezza Volo” è articolato in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Corsi, che provvede all'organizzazione dei corsi per il rilascio di brevetti, abilitazioni e qualificazioni al personale aeronavigante della Polizia di Stato e alla designazione del corpo docente e degli istruttori;
 - b) Sezione II – Voli, sicurezza volo e personale aeronavigante, che provvede alla programmazione e alla registrazione delle attività di volo, gestisce la documentazione relativa al personale aeronavigante in servizio presso il C.A.S.V., cura la rilevazione dei dati sugli inconvenienti e sugli incidenti di volo, le attività e la consulenza in materia di sicurezza del volo;
 - c) Sezione III – Esami, che provvede all'accertamento delle capacità tecnico-professionali per il rilascio dei brevetti, delle abilitazioni e delle qualificazioni del personale aeronavigante della Polizia di Stato, alla verifica annuale dell'idoneità al mantenimento della qualifica di “Pronto all'impiego” e al rinnovo annuale dell'abilitazione al volo strumentale (I.F.R.);
 - d) Sezione IV – Studi e documentazione, che cura le attività di studio, le pubblicazioni inerenti alla didattica e i programmi addestrativi, l'elaborazione di procedure operative per l'impiego degli aeromobili in dotazione alla Polizia di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stato e le attività di consulenza su aeromobili, equipaggiamenti e sistemi di bordo.

3. Il Settore II – APR è articolato in due sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Corsi APR, che provvede all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di pilota e di manutentore degli APR in dotazione al Dipartimento, definisce le procedure di addestramento continuo e di aggiornamento del personale e valuta l'eventuale integrazione degli attestati in possesso del personale della Polizia di Stato, rilasciati da Enti civili o militari, ai fini dell'equipollenza con i titoli specialistici previsti per il personale della Polizia di Stato;
 - b) Sezione II – Sicurezza Volo APR, che provvede alla rilevazione dei dati sugli inconvenienti e sugli incidenti di volo degli APR e cura le attività e la consulenza in materia di sicurezza del volo per ciò che attiene agli APR.
4. Il Settore III – Affari generali è articolato in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Personale, che cura gli affari generali e gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le relazioni sindacali, il supporto tecnico-logistico ed informatico, gli adempimenti inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tenuta dell'archivio generale e gli ordini di servizio del personale;
 - b) Sezione II – V.E.C.A., che cura le attività inerenti al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio e al materiale di armamento e gestisce le spese di funzionamento del C.A.S.V.;
 - c) Sezione III – Automezzi, che provvede alla gestione del parco veicolare;
 - d) Sezione IV – Amministrazione, che cura la gestione amministrativa e la mensa.
5. Al C.A.S.V. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo Dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso dell'abilitazione di "Pilota Istruttore di Specialità".
6. Al Settore I – Addestramento, Standardizzazione e Sicurezza Volo e al Settore II – APR sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota. A ciascuna delle Sezioni in cui si articolano i predetti Settori sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore III – Affari generali sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. A ciascuna delle Sezioni in cui si articola il medesimo Settore sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 99



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Dotazioni organiche del C.A.S.V.)

1. La dotazione organica del personale aeronavigante in possesso del brevetto di pilota e del personale non aeronavigante della Polizia di Stato assegnata al C.A.S.V., a decorrere dal 1° gennaio 2027, è determinata dalla Tabella 27, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il Servizio reparti speciali della Polizia di Stato assicura le dotazioni di personale con brevetto di specialista per lo svolgimento delle funzioni di competenza del C.A.S.V., nonché le dotazioni di mezzi.

Capo III

C.N.E.S., Nuclei sommozzatori, Squadre acque interne

Art. 100

(Compiti e linee di dipendenza del C.N.E.S.)

1. Il C.N.E.S. assolve, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 2019, i seguenti compiti:
 - a) assicura le attività di supporto tecnico, operativo e logistico ai Nuclei sommozzatori e alle Squadre acque interne della Polizia di Stato;
 - b) provvede al raccordo e al monitoraggio, anche per ciò che attiene agli standard operativi, dell'attività dei predetti Nuclei sommozzatori, nonché allo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di riparazione delle moto d'acqua e delle unità navali;
 - c) assicura, attraverso la Squadra sommozzatori, le attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati nel mare territoriale e nelle acque interne, nell'ambito territoriale di propria competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 5;
 - d) cura la pianificazione e la gestione dei corsi per l'attività formativa ed addestrativa del personale navigante e sommozzatore della Polizia di Stato, per il cui svolgimento elabora e propone i programmi di formazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il C.N.E.S. dipende dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
3. Il C.N.E.S. dipende funzionalmente:
 - a) per l'attività formativa di cui al comma 1, lettera d), dall'Ispettorato scuole della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di riparazione delle moto d'acqua e delle unità navali, di cui al comma 1, lettera b), dalla Direzione centrale dei servizi tecnico – logistici e della gestione patrimoniale.

Art. 101

(Ordinamento del C.N.E.S.)

1. L'ordinamento del C.N.E.S. è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego.
2. Il C.N.E.S. è ordinato in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Squadra Sommozzatori;
 - d) Ufficio Sanitario.
3. Il Settore I è articolato in quattro uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I, che cura gli affari generali, la segreteria, le relazioni sindacali, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione amministrativo-contabile;
 - b) Ufficio II, che cura gli affari del personale della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo stato matricolare, la disciplina e le ricompense, nonché gli affari del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
 - c) Ufficio III, che cura la programmazione settimanale, gli ordini di servizio e i servizi di vigilanza presso il C.N.E.S.;
 - d) Ufficio IV, che cura la gestione e la manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici e informatici.
4. Il Settore II è articolato in cinque uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I – Navalcentro, che cura le attività di presa in carico, gestione e manutenzione, nonché le dichiarazioni di messa in fuori uso dei natanti della Polizia di Stato, fornendo, altresì, il supporto tecnico-logistico agli uffici e reparti territoriali della Polizia di Stato nella materia di competenza;
 - b) Ufficio II – V.E.C.A., che cura l'approvvigionamento e la distribuzione delle dotazioni tecniche per le esigenze del C.N.E.S. e dei Nuclei sommozzatori, di cui all'articolo 102 e delle Squadre acque interne, di cui all'articolo 103;
 - c) Ufficio III – Vettovagliamento, che gestisce il servizio mensa del C.N.E.S.;
 - d) Ufficio IV – Lavori, che cura le attività di manutenzione e di riparazione per le esigenze della caserma "Alessandro Saletti" e della base navale "Rosario Sanarico";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) Ufficio V – Motorizzazione, che cura la gestione degli automezzi assegnati al C.N.E.S.
5. La Squadra sommozzatori, nello specifico ambito operativo di competenza, assicura le attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati nel mare territoriale e nelle acque interne, relativamente alle aree di intervento indicate nella Tabella 28, Sezione 1[^], allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per particolari esigenze di ordine pubblico, la predetta Squadra sommozzatori assicura, altresì, il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti.
La Squadra sommozzatori può, altresì, essere chiamata ad intervenire in supporto ad altri enti istituzionali, per lo svolgimento di attività di studio e salvaguardia dell'ambiente marino.
6. L'impiego operativo della Squadra sommozzatori istituita presso il C.N.E.S. è disposto dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, ferma restando la competenza dell'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, a disporre l'impiego per esigenze di ordine pubblico.
7. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del C.N.E.S., provvedendo, altresì, alla formazione e all'aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
8. Al C.N.E.S. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. Al Settore I è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del C.N.E.S. Il Vice dirigente, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente, assicura le attività di controllo interno.
10. Al Settore II e alla Squadra Sommozzatori sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. All'Ufficio Sanitario è preposto un Medico principale della carriera dei Medici della Polizia di Stato.
12. Agli uffici in cui si articolano il Settore I e il Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
13. Nell'ambito del C.N.E.S., alle dirette dipendenze del Dirigente, è altresì istituita la Scuola Nautica, per lo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d).
14. La Scuola Nautica è articolata in due uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Ufficio Studi e Programmi, che cura la valutazione del fabbisogno formativo, la pianificazione didattica ed addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio;
 - b) Ufficio Corsi, che cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in conformità ai piani di studio e provvede alla gestione amministrativa del personale avviato alla frequenza dei corsi.
15. Agli Uffici di cui al comma 14, lettere a) e b), sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 102


(Nuclei sommozzatori)

1. I Nuclei sommozzatori sono istituiti nell'ambito dell'U.P.G.S.P. delle Questure di Bari, Napoli, Palermo e Venezia e della Sezione operativa del Commissariato distaccato di Olbia, dipendente dalla Questura di Sassari, in conformità a quanto previsto anche dall'articolo 7 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 2019.
2. I Nuclei sommozzatori assicurano, nell'ambito della competenza territoriale stabilita nella predetta Tabella 28, Sezione 2^a, le attività di cui all'articolo 101, comma 5.
3. L'impiego dei Nuclei sommozzatori è disposto dal Questore della provincia presso la quale i citati Nuclei hanno sede, per i servizi nell'ambito della medesima provincia.
4. L'impiego dei Nuclei sommozzatori al di fuori della provincia in cui i predetti Nuclei hanno sede è disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
5. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dai Nuclei sommozzatori, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 103

(Squadre acque interne)

1. Le Squadre acque interne sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure di Como, Oristano, Venezia, Verbano Cusio Ossola e Verona e della Sezione operativa dei Commissariati distaccati di Porto Tolle e di Riva del Garda, dipendenti, rispettivamente, dalle Questure di Rovigo e di Trento, ai fini dello svolgimento delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati nella laguna di Venezia e nelle acque interne, secondo la rispettiva competenza territoriale.
2. L'impiego delle Squadre acque interne è disposto dal Questore della provincia presso la quale le citate Squadre hanno sede, per i servizi nell'ambito della medesima provincia.
 3. L'impiego delle Squadre acque interne al di fuori della provincia in cui le predette Squadre hanno sede è disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
 4. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre acque interne, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 104

(Esclusività di impiego)

1. Gli specialisti assegnati alla Squadra sommozzatori istituita presso il C.N.E.S., ai Nuclei sommozzatori di cui all'articolo 102 e alle Squadre acque interne di cui all'articolo 103, non possono essere distolti dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.
2. Nei casi di impossibilità di impiego del personale specialista di cui al comma 1 nelle attività di specifica competenza per avverse condizioni atmosferiche, per fermo tecnico delle unità navali o delle moto d'acqua o per esigenze connesse alle operazioni di manutenzione, il Questore o il Dirigente del Commissariato distaccato competente per territorio dispongono l'impiego del predetto personale specialista nei servizi di vigilanza da terra delle coste, delle rive dei laghi e degli argini fluviali, ove non già impegnato nell'esecuzione delle attività manutentive.

Art. 105

(Dotazioni organiche)

1. Alla Squadra sommozzatori istituita presso il C.N.E.S. e ai Nuclei sommozzatori è assegnato personale in possesso del brevetto di sommozzatore della Polizia di Stato fino a sessanta metri.
2. Alle Squadre acque interne è assegnato personale in possesso delle qualificazioni professionali richieste ai componenti degli equipaggi delle unità navali della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, al C.N.E.S. è determinata dalla Tabella 28, Sezioni 3[^] e 4[^], allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
4. La dotazione organica assegnata ai Nuclei sommozzatori e alle Squadre acque interne è individuata nell'ambito di quella assegnata alle Questure e ai Commissariati distaccati ove i predetti Nuclei sommozzatori e le predette Squadre acque interne sono istituiti.

Capo IV

Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, Squadre a cavallo, Squadre cinofili

Art. 106


(Compiti e linee di dipendenza del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili)

1. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili assicura il raccordo e il monitoraggio, anche per ciò che attiene agli standard operativi, delle attività svolte dalle Squadre a cavallo e dalle Squadre cinofili, di cui agli articoli 109 e 110 e l'unità di indirizzo nelle attività di mantenimento e di gestione dei cavalli e dei cani assegnati alle predette Squadre. Per rilevanti esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di polizia giudiziaria, il predetto Centro assicura il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti.
2. Il Centro di cui al comma 1 assicura, altresì, le attività di formazione specialistica e di riqualificazione dei cavalieri e dei cinofili, nonché l'addestramento dei cavalli assegnati alle predette Squadre a cavallo e al medesimo Centro.
3. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili dipende dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020. Il predetto Servizio dispone l'impiego delle unità a cavallo e delle unità cinofile del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, per il concorso nei servizi di cui al comma 1, ferma restando la competenza dell'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento a disporre l'impiego per esigenze di ordine pubblico, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 107

(Ordinamento del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili)

1. L'ordinamento del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto delle dotazioni di personale, zoologiche, strumentali e di mezzi assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è ordinato in:
 - a) Ufficio I;
 - b) Ufficio II;
 - c) Clinica veterinaria.
3. L'Ufficio I è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che cura la segreteria, gli affari generali, l'archivio generale, le relazioni sindacali, l'addestramento, l'aggiornamento professionale e i corsi, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i servizi di vigilanza interna;
 - b) Sezione II, che cura, anche per il personale assegnato alla Squadra cinofili distaccata presso l'I.P.I., gli affari del personale, compresa la disciplina e le ricompense, provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale, assicura la gestione amministrativa e cura il vettovagliamento;
 - c) Sezione III, che assicura il supporto tecnico-logistico, gestisce il magazzino, l'accasermamento, l'armeria e provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare, degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici.
4. L'Ufficio II è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che gestisce il settore equestre, anche per il Centro Nazionale Fiamme Oro e assicura il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti, indicati dall'articolo 106, comma 1, per mezzo delle unità a cavallo del Centro;
 - b) Sezione II, che gestisce il settore cinofilo e assicura il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti, indicati dall'articolo 106, comma 1, per mezzo delle unità cinofile del Centro;
 - c) Sezione III, che cura la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
5. La Clinica veterinaria è articolata in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che gestisce la segreteria e la farmacia veterinaria;
 - b) Sezione II, che provvede all'assistenza veterinaria per i cavalli assegnati al medesimo Centro e alle Squadre a cavallo, di cui all'articolo 109;
 - c) Sezione III, che provvede all'assistenza veterinaria per i cani assegnati al medesimo Centro e alle Squadre cinofili, di cui all'articolo 110.
6. Al Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. All'Ufficio I e all'Ufficio II sono preposti appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia con qualifica fino a Commissario capo. Il responsabile dell'Ufficio I svolge anche le funzioni di Vice



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dirigente del Centro e provvede alle attività di controllo interno, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente.

8. Alla Clinica veterinaria è preposto un Medico veterinario superiore o un Medico veterinario capo della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato. Alla predetta Clinica veterinaria è, altresì, assegnato un Medico veterinario principale della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato.
9. Alle sezioni in cui si articolano l'Ufficio I, l'Ufficio II e la Clinica veterinaria sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Nell'ambito del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è istituita la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, per lo svolgimento dei servizi specialistici di onore e di rappresentanza in occasione di cerimonie e di eventi di interesse del Dipartimento e della Polizia di Stato, previo assenso dell'Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici della Segreteria del Dipartimento, di cui all'articolo 8 del D.M. 6 febbraio 2020.
11. Dal Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili dipende la Squadra cinofili istituita presso l'I.P.I., di cui all'articolo 110, comma 3, cui è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili assicura il supporto logistico al Centro Nazionale Fiamme Oro e provvede alla gestione amministrativa in favore del personale ivi in servizio.
13. Il Direttore del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili custodisce lo Stendardo del disciolto Reparto a Cavallo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 108

(Dotazioni organiche del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, al Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è determinata dalla Tabella 29, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 109

(Squadre a cavallo)

1. Le Squadre a cavallo sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure, nelle sedi indicate dalla Tabella 30, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per le attività di supporto operativo specialistico nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio, nonché per lo svolgimento dei servizi di rappresentanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'impiego delle Squadre a cavallo è disposto dal Questore nell'ambito della provincia di competenza.
3. L'impiego delle Squadre a cavallo al di fuori della provincia in cui le predette Squadre hanno sede è disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
4. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre a cavallo, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
5. Gli specialisti cavalieri non possono essere distolti dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.

Art. 110 (Squadre cinofili)

1. Le Squadre cinofili sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure e presso gli Uffici di Polizia di frontiera, nelle sedi indicate dalla Tabella 31, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento delle attività di concorso specialistico nei servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e nelle operazioni di polizia giudiziaria, nonché per l'impiego nei servizi di soccorso pubblico e nelle attività di cooperazione internazionale.
2. Per lo svolgimento dei compiti di ricerca e di soccorso in ambiente montano, è altresì istituita la Squadra cinofili presso il C.A.A., di cui all'articolo 126, in considerazione delle particolari esigenze operative e funzionali connesse alle attività di specifica competenza del medesimo C.A.A.
3. Presso l'I.P.I. è istituita la Squadra cinofili distaccata del Centro di coordinamento servizi a cavallo e cinofili, di cui all'articolo 107, comma 11.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'impiego delle Squadre cinofili è disposto:
 - a) dal Questore nell'ambito territoriale di competenza, per le Squadre istituite presso le Questure;
 - b) dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera, limitatamente alle aree portuali e aeroportuali di competenza, per le Squadre istituite presso i medesimi Uffici.
5. L'impiego delle Squadre cinofili al di fuori degli ambiti di competenza degli Uffici presso cui le predette Squadre hanno sede e, in ogni caso, per le Squadre istituite presso il C.A.A. e presso l'I.P.I. è disposto:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
6. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre cinofili, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
 7. Gli specialisti conduttori cinofili non possono essere distolti dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.

Art. 111

(Dotazioni organiche delle Squadre a cavallo e delle Squadre cinofili)

1. Alle Squadre a cavallo è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure indicate nella Tabella 30, di cui all'articolo 109, comma 1, nelle quali le medesime Squadre sono incardinate, personale in possesso della specializzazione di cavaliere della Polizia di Stato.
2. Alle Squadre cinofili è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera indicati nella Tabella 31, di cui all'articolo 110, comma 1, nei quali le medesime Squadre sono incardinate, personale in possesso della specializzazione di conduttore cinofilo della Polizia di Stato.

Capo V

Reparti Prevenzione Crimine

Art. 112

(Compiti e linee di dipendenza dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. I Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato sono istituiti ai fini del concorso nei servizi programmati di controllo del territorio di particolare rilievo e complessità predisposti dalle Questure, nonché ai fini dello svolgimento di attività di supporto in occasione di operazioni di polizia giudiziaria.
2. Per particolari e motivate esigenze di prevenzione e di repressione dei reati, i predetti Reparti possono essere, altresì, chiamati a concorrere alle operazioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3-bis, 4 e 5, del D.P.R. n. 208 del 2001.
3. I Reparti prevenzione crimine sono istituiti presso le seguenti sedi:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Reparto Prevenzione Crimine "Lombardia", con sede a Milano;
 - b) Reparto Prevenzione Crimine "Piemonte – Valle d'Aosta", con sede a Torino;
 - c) Reparto Prevenzione Crimine "Triveneto", con sede a Padova;
 - d) Reparto Prevenzione Crimine "Liguria", con sede a Genova;
 - e) Reparto Prevenzione Crimine "Emilia-Romagna ovest", con sede a Reggio Emilia;
 - f) Reparto Prevenzione Crimine "Emilia-Romagna est", con sede a Bologna;
 - g) Reparto Prevenzione Crimine "Toscana", con sede a Firenze;
 - h) Reparto Prevenzione Crimine "Umbria-Marche", con sede a Perugia;
 - i) Reparto Prevenzione Crimine "Abruzzo-Molise", con sede a Pescara;
 - l) Reparto Prevenzione Crimine "Lazio", con sede a Roma;
 - m) Reparto Prevenzione Crimine "Campania", con sede a Napoli;
 - n) Reparto Prevenzione Crimine "Puglia nord", con sede a San Severo (FG);
 - o) Reparto Prevenzione Crimine "Puglia centro", con sede a Bari;
 - p) Reparto Prevenzione Crimine "Puglia sud" con sede a Lecce;
 - q) Reparto Prevenzione Crimine "Basilicata", con sede a Potenza;
 - r) Reparto Prevenzione Crimine "Calabria nord", con sede a Rende (CS);
 - s) Reparto Prevenzione Crimine "Calabria centro", con sede a Vibo Valentia;
 - t) Reparto Prevenzione Crimine "Calabria sud", con sede a Siderno (RC);
 - u) Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia ovest", con sede a Palermo;
 - v) Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia est", con sede a Catania;
 - z) Reparto Prevenzione Crimine "Sardegna", con sede ad Abbasanta (OR).
4. I Reparti Prevenzione Crimine dipendono dal Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 108 del D.M. 6 febbraio 2020.
 5. L'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine è richiesto al Servizio controllo del territorio:
 - a) dal Questore della provincia per i servizi di cui al comma 1;
 - b) dal Questore della provincia, su proposta del Dirigente delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3-bis, 4 e 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, per i servizi di cui al comma 2.
 6. L'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine è disposto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 113

(Criteri ordinativi dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. I Reparti Prevenzione Crimine sono ordinati nell'Ufficio affari generali e nella "Forza operativa" di cui all'articolo 115, secondo criteri di massima essenzialità e snellezza organizzativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. All'Ufficio affari generali può essere assegnata un'aliquota di personale non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva del Reparto, fatta eccezione per i Reparti prevenzione crimine dislocati in sedi in cui non sono presenti altre articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per i quali tale aliquota è elevata al quindici per cento, in considerazione delle specifiche esigenze di tipo logistico.

Art. 114

(Ordinamento dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 113, comma 1, l'Ufficio affari generali dei Reparti Prevenzione Crimine cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, la predisposizione degli ordini di servizio, le relazioni sindacali, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione delle risorse strumentali, il supporto tecnico-logistico e la gestione delle dotazioni strumentali e di mezzi assegnate al Reparto.
2. Ai Reparti Prevenzione Crimine, nell'ambito dei quali possono essere istituite, con separato decreto, unità operative specialistiche, sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. In considerazione delle dotazioni di personale e di mezzi stabilite, ai Reparti Prevenzione Crimine "Sardegna", "Lombardia", "Piemonte-Valle d'Aosta", "Triveneto", "Liguria", "Emilia-Romagna est", "Toscana", "Lazio", "Campania", "Puglia centro", "Calabria sud" e "Sicilia ovest", è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, per lo svolgimento delle funzioni di Vice dirigente del Reparto e per la supervisione e il coordinamento della "Forza operativa", di cui all'articolo 115.
4. All'Ufficio affari generali è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 115

("Forza operativa" dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. Ai fini dell'impiego nei servizi di cui all'articolo 112, commi 1 e 2, la "Forza operativa" dei Reparti Prevenzione Crimine è suddivisa in nuclei, che costituiscono le unità operative di base dei Reparti Prevenzione Crimine.
2. Ciascuno dei predetti nuclei è formato da almeno due equipaggi.

Art. 116

(Dotazioni organiche dei Reparti Prevenzione Crimine)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Reparto Prevenzione Crimine è determinata dalla Tabella 32, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo VI

Nuclei Artificieri e Squadre Tiratori Scelti

Art. 117

(Compiti e impiego dei Nuclei Artificieri)

1. I Nuclei Artificieri sono istituiti nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure e presso gli Uffici di Polizia di frontiera, nelle sedi e con la competenza territoriale indicate dalla Tabella 33, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento delle attività di bonifica, neutralizzazione, disarticolazione e distruzione degli ordigni esplosivi rinvenuti sul territorio.
2. L'impiego dei Nuclei Artificieri istituiti presso le Questure è disposto dal Questore per le attività programmabili nella provincia di competenza ovvero, in situazioni di emergenza e per le attività comunque non programmabili, anche al di fuori della provincia, nelle aree geografiche individuate nella predetta Tabella 33, su richiesta del Questore della provincia interessata, informando tempestivamente il Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento.
3. L'impiego dei Nuclei Artificieri istituiti presso gli Uffici di Polizia di Frontiera è disposto dal Dirigente del medesimo Ufficio limitatamente alle aree portuali e aeroportuali di competenza.
4. L'impiego dei Nuclei Artificieri al di fuori degli ambiti di competenza degli Uffici presso cui i predetti Nuclei hanno sede può, altresì, essere disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze programmabili di carattere operativo o istituzionale.
5. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dai Nuclei Artificieri, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
6. Il personale appartenente ai Nuclei artificieri non può essere distolto dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 118

(Dotazioni organiche dei Nuclei Artificieri)

1. Ai Nuclei Artificieri è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera indicati nella Tabella 33, di cui all'articolo 117, comma 1, nei quali i medesimi Nuclei sono incardinati, personale in possesso della specializzazione di "Operatore I.E.D.D." (*Improvised Explosive Device Disposal*).

Art. 119

(Compiti e linee di dipendenza delle Squadre Tiratori Scelti)

1. Le Squadre Tiratori Scelti sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure e presso gli Uffici di Polizia di Frontiera, nelle sedi e con la competenza territoriale indicate dalla Tabella 34, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per le attività di protezione a distanza di persone ed obiettivi.
2. L'impiego delle Squadre Tiratori Scelti istituite presso le Questure è disposto dal Questore per le attività programmabili nella provincia di competenza ovvero, in situazioni di emergenza e per le attività comunque non programmabili, anche al di fuori della provincia, nelle aree geografiche individuate nella predetta Tabella 34, su richiesta del Questore della provincia interessata, informando tempestivamente il Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento.
3. L'impiego delle Squadre Tiratori Scelti istituite presso gli Uffici di Polizia di Frontiera è disposto dal Dirigente del medesimo Ufficio, limitatamente alle aree portuali e aeroportuali di competenza.
4. L'impiego delle Squadre Tiratori Scelti al di fuori degli ambiti di competenza degli Uffici presso cui le predette Squadre hanno sede può, altresì, essere disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze programmabili di carattere operativo o istituzionale.
5. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre Tiratori Scelti, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
6. Il personale appartenente alle Squadre Tiratori Scelti non può essere distolto dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 120

(Dotazioni organiche delle Squadre Tiratori scelti)

1. Alle Squadre Tiratori Scelti è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera indicati nella Tabella 34, di cui all'articolo 119, comma 1, nei quali le medesime Squadre sono incardinate, personale in possesso della specializzazione di "Tiratore scelto".

Art. 121

(Disposizioni comuni ai Capi da I a VI)

1. Le Questure del capoluogo ove hanno sede i Reparti Volo, il C.A.S.V. e i Reparti Prevenzione Crimine, assicurano le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore delle predette strutture. Nei confronti del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, le predette attività sono assicurate dalla Questura di Roma.
2. Per i Reparti Prevenzione Crimine dislocati in sedi in cui sono presenti altre articolazioni periferiche della Polizia di Stato, le attività di custodia dell'armamento di reparto sono assicurate dalle predette articolazioni periferiche.

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I Scuole della Polizia di Stato

Art. 122

(Compiti delle Scuole della Polizia di Stato)

1. Le Scuole della Polizia di Stato provvedono all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi di formazione ai fini dell'immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato e della progressione in carriera, nonché dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato.
2. Le Scuole della Polizia di Stato possono, altresì, organizzare seminari e attività formative e addestrative in favore di Enti e Polizie straniere, sulla base di apposite convenzioni, anche in attuazione di accordi bilaterali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 sono istituite le seguenti Scuole della Polizia di Stato, presso le sedi a fianco di ciascuna indicate:
 - a) I.P.I., con sede a Nettuno (RM);



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) C.A.P.S., con sede a Cesena (FC), accreditato quale "Accademia dell'Agenzia Europea della Frontiera";
 - c) Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato, con sede a Spoleto (PG);
 - d) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede ad Alessandria;
 - e) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Campobasso;
 - f) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Caserta;
 - g) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Peschiera del Garda (VR);
 - h) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Piacenza;
 - i) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Trieste;
 - l) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Vibo Valentia;
 - m) Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa, con sede a Brescia;
 - n) Centro Polifunzionale - Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative, con sede a Roma;
 - o) Scuola per il controllo del territorio, con sede a Pescara;
 - p) C.A.I.P., con sede ad Abbasanta;
 - q) C.A.A., con sede a Moena;
 - r) C.F.T.O.P., con sede presso l'I.P.I. di cui alla lettera a);
 - s) C.N.S.P.T., con sede presso l'I.P.I. di cui alla lettera a).
4. Per fare fronte a temporanee esigenze di carattere organizzativo, i corsi di formazione ai fini dell'immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato e della progressione in carriera possono essere espletati anche presso il C.A.P.S., nonché presso gli altri Centri e le Scuole di formazione specialistica.
5. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Scuole della Polizia di Stato e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative connesse all'entità e alla tipologia delle attività formative e addestrative che esse sono chiamate a svolgere, alla luce anche delle previste capacità residenziali, nonché le conseguenti dotazioni organiche.

Art. 123

(Scuole della Polizia di Stato di particolare complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, sono Scuole della Polizia di Stato di particolare complessità organizzativa:
- a) l'I.P.I.;
 - b) il C.A.P.S.;
 - c) l'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato;
 - d) la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede ad Alessandria;
 - e) la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Trieste.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, le Scuole della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono ordinate in:
 - a) Settore I – Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico;
 - b) Settore II – Studi;
 - c) Settore III – Corsi;
 - d) Ufficio sanitario.
3. Il Settore I – Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico, è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio affari generali e personale, che svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al Direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, il controllo di gestione e di qualità, la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Ufficio affari generali e personale provvede, altresì, ai servizi di vigilanza, alla sicurezza della Scuola e alla gestione dell'archivio generale;
 - b) Ufficio tecnico-logistico, che provvede alle attività in materia di V.E.C.A. e motorizzazione, cura il benessere del personale, le procedure relative ai contratti, alle forniture, ai lavori e alle manutenzioni dei locali e delle infrastrutture, gestisce gli apparati e gli impianti tecnici ed informatici, l'armeria e gli impianti sportivi e addestrativi;
 - c) Ufficio amministrativo e gestione contabile, che cura la gestione finanziaria e contabile, provvede alla stipula di contratti relativi ai lavori inerenti alle strutture e alle infrastrutture, nonché alle attività di manutenzione, assicura la gestione di cassa, dei capitoli di spesa e dei fondi di bilancio e le attività amministrativo-contabili in favore del personale dipendente e dei frequentatori dei corsi.
4. Il Settore II – Studi cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione, gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori, provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente. Il Settore II assicura, altresì, il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, infine, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il Settore III – Corsi provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi e dei seminari, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento, nonché, relativamente agli allievi, alla promozione delle attività culturali, ricreative ed extra didattiche. Il predetto Settore coordina, altresì, l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
6. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di promozione e di tutela della salute in favore del personale e degli allievi e dei frequentatori dei corsi. Il predetto Ufficio sanitario provvede, altresì, alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento professionale nelle materie di specifica competenza.
7. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo o logistico, connesse anche ai livelli di ricettività didattica e alloggiativa, il Direttore della Scuola può suddividere l'Ufficio tecnico-logistico del Settore I in ulteriori uffici e può, altresì, tenuto conto dell'omogeneità dei compiti, accorpate due o più degli uffici del predetto Settore I, d'intesa con l'Ispettorato scuole.
8. Presso l'I.P.I. è istituito un autonomo Ufficio amministrativo-contabile, posto alle dirette dipendenze del Direttore, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, lettera c).
9. All'I.P.I., al C.A.P.S. e alla Scuola Allievi Agenti di Alessandria, in ragione della loro particolare rilevanza, sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia e sono, altresì, assegnati Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Vice direttore.
10. All'Istituto per Sovrintendenti e alla Scuola Allievi Agenti di Trieste sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
11. Al Settore I sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, che presso l'Istituto per Sovrintendenti e la Scuola Allievi Agenti di Trieste svolgono, altresì, le funzioni di Vice direttore.
12. Al Settore II sono preposti:
 - a) presso l'I.P.I., il C.A.P.S. e la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso l'Istituto per Sovrintendenti e la Scuola Allievi Agenti di Trieste, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
13. Al Settore III sono preposti: